



# COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

## SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

**BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE  
SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI  
OPERANTI NEL COMUNE DI ILBONO – FONDO DI SOSTEGNO NAZIONALE  
D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020)**

*DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020*

### ARTICOLO 1

#### PREMESSE

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee

di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20/06/2022;

VISTA la Determinazione n. 138 del 29/06/2022 del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario che ha approvato il presente Avviso;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato;

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

## **ARTICOLO 2 FINALITÀ**

1. L'aiuto economico consiste in un contributo a fondo perduto destinato a risanare le piccole e micro imprese, aventi diritto e ubicate nel Comune di Ilbono, dai costi di gestione sostenuti nell'annualità 2021 e dalla perdita di fatturato subita nell'anno 2020 rispetto all'annualità 2019.
2. Potranno presentare la domanda le piccole e micro imprese che abbiano subito delle limitazioni per effetto dei provvedimenti normativi varati per il contenimento della pandemia da Covid-19 i quali abbiano disposto la chiusura totale o parziale dell'attività, nonché tutte le piccole e micro imprese che, pur non essendo state intaccate dai medesimi provvedimenti, e che quindi abbiano svolto regolarmente, anche durante l'epidemia, la propria attività, dimostrino comunque di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando e che non siano ricomprese nell'elenco delle attività tassativamente escluse riportato all'articolo 5.
3. La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta ad € 25.872,92 per l'annualità 2021, a valere sulla quota della seconda annualità.

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. L'aiuto è registrato nei limiti del massimale de minimis di cui al Regolamento 1407/2013. Qualora l'importo dell'aiuto oggetto di registrazione sia superiore all'importo concedibile, la registrazione risulterà "rifiutata". L'importo massimo di aiuto concedibile è visualizzabile nella Visura de minimis generata in fase di registrazione dell'aiuto per ciascuna impresa. Pertanto nel caso in cui l'aiuto non risulti essere concedibile, per i suddetti motivi, si procederà alla rideterminazione del suo importo in base alla somma effettivamente concedibile o, nel caso di assoluta inconcedibilità dello stesso, allo scorrimento della graduatoria con individuazione del successivo avente diritto.
5. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

### **ARTICOLO 4**

#### **AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Possono presentare la domanda di accesso al contributo le piccole e micro imprese individuate ai sensi dell'art. 2 della Raccomandazione 2003 361/CE e dell'art. 2, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 n. 238 come di seguito:

" Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.”

2. Le piccole e micro imprese come individuate al precedente comma devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgano attività economica in ambito commerciale e artigianale **con unità operativa nel Comune di Ilbono;**
- risultino **attive** con regolare iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane. Eventuali iscrizioni retroattive al Registro delle Imprese saranno motivo di esclusione della domanda dalla richiesta di contributo.
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- **siano in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
- **risultino in posizione di regolarità tributaria con il Comune di Ilbono: nel caso di eventuali pendenze, (sia di natura tributaria sia patrimoniale), si procederà con la compensazione di quanto dovuto, provvedendo a decurtare l’importo del debito dal contributo eventualmente spettante.**

3. Tali requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda e alla data della concessione definitiva del contributo.

4. Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle **“svolte in ambito commerciale e artigianale”**. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.

5. Possono, altresì, presentare domanda, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, gli imprenditori agricoli soltanto nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano attività di natura commerciale connesse all’attività agricola. I suddetti imprenditori agricoli dovranno dimostrare, con **idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato**, che:

- gli stessi svolgono attività agricola e attività commerciale;
- nell’anno 2021 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all’attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

6. Alla richiesta di contribuzione potranno accedere unicamente le piccole e micro imprese che dimostrino di possedere i requisiti economici previsti dall’articolo 6 e dall’articolo 7 del presente bando. In particolare le piccole e micro imprese in possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovranno, in primis, dimostrare di aver sostenuto costi di gestione

nell'annualità 2021, come definiti nell'articolo 6. Non potranno accedere al contributo le imprese che non siano in grado di dimostrare di aver sostenuto tali costi di gestione.

7. Nel caso di apertura, da parte della stessa impresa, di più unità locali in anni diversi, viene tenuta in considerazione, come data di avvio dell'attività, quella riferita all'unità locale per la quale si presenta la domanda di ristoro.

8. Nei casi di subentro in attività preesistenti, l'inizio attività si considera coincidente con la data del subentro.

9. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale. Nel caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico che andrà a sostituire le domande precedenti. I soci di società sotto qualsiasi forma costituite non potranno presentare domanda di contributo per eventuali ditte personali, pena l'esclusione di entrambe le richieste.

10. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

11. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

12. Il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 Settembre 1973, n. 600, verrà assoggettato ad una ritenuta del 4%.

## **ARTICOLO 5 CASI DI ESCLUSIONE**

1. Sono escluse dal presente bando le seguenti categorie economiche/produttive:

- tutte le attività svolte in regime di Partita IVA/ libera professione;
- attività ed imprese del Settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- le Società per Azioni;
- esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- Farmacie e Parafarmacie;
- Imprese di pompe funebri;
- tutte le attività con i seguenti codici ATECO:
  - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro o moneta o gettone;
  - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse.

## ARTICOLO 6

### REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO: COSTI DI GESTIONE ANNO 2021

1. Alla richiesta di contribuzione potranno accedere unicamente le piccole e micro imprese che **dimostrino di aver sostenuto nel corso dell'annualità 2021** dei costi di gestione come in appresso specificato.
2. Non possono accedere al contributo le imprese che non siano in grado di dimostrare di aver sostenuto tali costi di gestione.
3. **Le piccole e micro imprese ai fini di accedere alla contribuzione dovranno dimostrare di aver sostenuto, nell'annualità 2021 (periodo intercorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021) dei costi di gestione, pari o superiori a € 1.000,00;**

La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2021 per far fronte a spese gestionali;

4. Sono da intendersi costi di gestione le seguenti tipologie di costo:
  - Le bollette regolarmente pagate nel 2021, entro le rispettive scadenze, per utenze elettriche, idriche, telefoniche, gas;
  - Le ricevute di pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021 (PAGATA NEL 2022);
  - Le ricevute quietanzate di canoni di affitto e locazione;
  - Le rate di mutui o le spese sostenute per acquisto di macchinari e dell'immobile dell'attività;
  - Le spese per la gestione dell'emergenza Covid-19 (es: spese per l'approvvigionamento di DPI, spese per la sanificazione dei locali, spese per formazione su rischi e pericoli da Covid-19).

Tutta la documentazione deve essere fornita in copia conforme all'originale.

**Sono considerate ammissibili le spese al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.**

#### **5. Non sono ammesse le seguenti spese:**

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria, ecc.);
- Spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori;
- Spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.

I giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, canoni di locazione, etc..) da allegare all'istanza dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio, bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), pena l'esclusione

della relativa spesa.

6. Gli imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, dovranno dimostrare, con **idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato**, che:

- gli stessi svolgono attività agricola e, contestualmente, attività commerciale;
- nell'anno 2021 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all'attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

#### ARTICOLO 7

#### REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO: PERDITA DI FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO 2019

1. Tutte le imprese ammissibili alla contribuzione dovranno, altresì, dimostrare di aver subito una perdita di fatturato pari o maggiore al 30% rispetto a quello dell'anno 2019. **Il contributo pertanto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato del 2020 sia inferiore al fatturato dell'anno 2019, di almeno il 30%.** (Nel caso in cui l'attività sia avviata nel corso del 2019, la verifica del calo del fatturato, pari o maggiore al 30%, si effettua sul fatturato medio delle due annualità 2019 e 2020).

2. Per le piccole e micro imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2020 o del 2021, non è richiesto il requisito della perdita di fatturato ma il contributo verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività, con una base minima di € 1.000,00. La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2021 per far fronte a spese gestionali.

3. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, questo sarà computato per intero se la data di inizio cade tra il primo e il quindici del mese stesso, mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

#### ARTICOLO 8

#### INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. Le piccole e micro imprese avviate nel corso del 2020 o del 2021, prive di fatturato nell'annualità 2019, ma che comunque abbiano sostenuto i costi di gestione secondo quanto stabilito all'articolo 6 saranno collocate nella graduatoria in via prioritaria rispetto alle altre imprese in ordine decrescente sulla base dei costi di gestione sostenuti.

2. Saranno successivamente inserite nella graduatoria le piccole e micro imprese attive prima del 2020, per le quali è possibile verificare la perdita di fatturato, secondo un ordinamento decrescente sulla base della percentuale di perdita di fatturato documentata dalle stesse imprese, secondo quanto indicato all'articolo 7.

#### ARTICOLO 9

#### DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

1. Per le piccole e micro imprese per le quali è possibile verificare la perdita di fatturato, in possesso dei requisiti prescritti, l'ammontare del singolo contributo è così determinato:

- € 500,00 per le imprese che hanno subito un calo di fatturato compreso tra il 30% e il 39,99% ;

- € 1.000,00 per le imprese che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 40%; confrontando le risultanze del 2020 rispetto a quelle del 2019;

2. Per le piccole e micro imprese avviate nel corso del 2020 e 2021 il contributo verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività, con un contributo minimo erogabile di € 1.000,00.

3. I contributi saranno erogati fino a concorrenza della somma a disposizione del Comune di Ilbono, per l'annualità 2021, pari a **€ 25.872,92**. In base al numero di domande pervenute si provvederà, in fase di istruttoria, a riproporzionare l'importo del contributo, in aumento o in diminuzione, al fine di garantire la proporzionalità della ripartizione in relazione alla tipologia di calo di fatturato subito e il rispetto delle priorità nell'ambito delle casistiche individuate (avvio attività nel 2019, nel 2020 o nel 2021);

4. In ogni caso l'importo del contributo non potrà superare il valore dei costi di gestione effettivamente documentati.

## **ARTICOLO 10**

### **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente mediante utilizzo dello schema predisposto e approvato dal Comune di Ilbono e allegato al presente bando, dovrà, **a pena di esclusione**, essere compilata e sottoscritta dal titolare, nel caso di piccola o micro impresa individuale, o dal legale rappresentante nel caso di piccole e micro imprese aventi carattere societario. Le dichiarazioni verranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Nell'ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo T.U.

2. Se il legale rappresentante dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.

Se invece non si dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in forma autografa (firmata in calce), scansionata e trasmessa, corredata dalla scansione dell'originale di un documento di identità in corso di validità.

La firma non è soggetta ad autenticazione.

3. **La domanda di partecipazione corredata dalla relativa documentazione, indirizzata al Comune di Ilbono, Via Elini, n. 5 CAP 08040 ILBONO (NU), dovrà pervenire all'Ente entro e non oltre le ore 13,00 del 29 luglio 2022** esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- **A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ilbono** (Via Elini 5)
- A mezzo **Posta Elettronica Certificata** (PEC) al seguente indirizzo PEC (riceve solo da PEC) [protocollo@pec.comune.ilbono.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it)
- Mediante **RACCOMANDATA A/R** (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

*Comune di Ilbono*

*Via Elini, 5*

*08040 - Ilbono NU*

In caso di spedizione per posta, sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà



essere riportata la seguente dicitura **“Bando per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Ilbono”**.

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

4. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

5. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;

7. Alla domanda dovrà essere allegato un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa;

8. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

9. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

10. Il Comune di Ilbono non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione dell'istanza dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

## ARTICOLO 11

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) modello di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021, secondo lo schema in allegato, unitamente a tutti i giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, canoni di locazione, etc..) e tutta la idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio, bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), **pena l'esclusione della relativa spesa**;

b) attestazione relativa alla perdita di fatturato 2020 rispetto all'annualità 2019 **rilasciata da apposito professionista abilitato** (documentazione non necessaria per le imprese avviate nell'anno 2020 o nell'anno 2021);

c) copia di un documento di identità del legale rappresentante/titolare della Ditta, non autenticata, in corso di validità, ovvero, se scaduto, contenente la dichiarazione prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.;

d) soltanto per gli imprenditori agricoli: **idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato**, attestante che:

- gli stessi svolgono attività agricola e, contestualmente, attività commerciale;

- nell'anno 2021 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all'attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

**ARTICOLO 12**  
**VALUTAZIONE DELLE ISTANZE. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI**  
**ALL'ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Scaduto il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione il competente Ufficio procede a verificare le domande presentate, ai fini della loro ammissibilità.
2. In particolare, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei seguenti elementi di regolarità formale:
  - la presentazione della domanda entro i termini di scadenza di cui all'articolo 10 del presente Bando;
  - la presenza della domanda, redatta in conformità ai modelli allegati al presente Bando, firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante nel caso di società;
  - la presenza di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa/legale rappresentante;
  - la presenza del modello di rendicontazione delle spese sostenute dall'impresa nell'anno 2021 unitamente ai giustificativi comprovanti le spese effettuate;
  - la presenza dell'attestazione relativa alla perdita di fatturato nell'anno 2020, rispetto al 2019, rilasciata dai soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità del professionista.
3. Al termine di tali operazioni il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario, dopo aver provveduto alla verifica della documentazione, provvede a richiedere l'eventuale regolarizzazione delle domande presentate.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento.

Più precisamente, nel caso in cui, dall'istruttoria delle domande di ammissione, risultino omissioni o imperfezioni, il titolare/legale rappresentante dell'impresa verrà invitato a provvedere alla loro regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta di integrazione del Comune di Ilbono, pena l'esclusione dalla procedura.
4. Scaduto il termine assegnato per la regolarizzazione, si procede a determinare l'ammissibilità delle domande regolari e la esclusione di quelle irregolari indicando in apposito provvedimento:
  - l'elenco delle domande complessivamente ricevute;
  - l'elenco delle domande ammesse al contributo (beneficiari);
  - l'elenco delle domande per le quali non esistano gli estremi per la loro ammissibilità, indicando per ognuno di essi le motivazioni di esclusione.
5. I provvedimenti amministrativi adottati saranno pubblicati sul sito del Comune <https://www.comune.ilbono.og.it> , all'Albo Pretorio Online e nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.
6. Ai soli soggetti ammessi a finanziamento verrà data comunicazione scritta **mediante PEC** dell'ammontare del contributo riconosciuto, previa interrogazione del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), istituito ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. L'aiuto è registrato nei limiti del massimale *de minimis* di cui al Regolamento 1407/2013.
7. **Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire**

**la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.**

8. A ciascun intervento sarà assegnato un CUP – Codice Unico di Progetto, che sarà comunicato dal Comune.

9. La conclusione dell'attività istruttoria e di valutazione delle istanze avverrà entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

### **ARTICOLO 13 CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l'esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:

- domande predisposte su modelli difformi rispetto a quello predisposto e approvato dal Comune di Ilbono e allegato al presente bando;
- mancata presentazione del modello di rendicontazione delle spese sostenute nel 2021 e dei giustificativi comprovanti le medesime;
- mancata presentazione della certificazione redatta da Professionista abilitato attestante la perdita di fatturato minima del 30%;
- presentazione di una certificazione attestante che l'impresa ha subito una perdita di fatturato inferiore al 30%;
- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del richiedente e legale rappresentante dell'impresa (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili da altra documentazione nell'occasione eventualmente prodotta;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- domande prodotte, per qualsiasi causa, oltre il termine suddetto o pervenute all'Ente prima della pubblicazione del bando all'albo pretorio online del Comune di Ilbono;
- domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- domande per le quali non si sia provveduto, nei termini assegnati dal Servizio Amministrativo e Economico Finanziario, all'eventuale regolarizzazione e/o integrazione documentale richiesta.

### **ARTICOLO 14 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Le risorse stanziare saranno assegnate secondo i criteri su esposti nei limiti della disponibilità dei fondi e tenuto conto dell'ammontare del contributo per singola impresa stabilito in **€ 500,00** per le imprese che hanno subito un calo di fatturato compreso tra il 30% e il 39,99% e in **€ 1.000,00** per le imprese che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 40%. La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2021 per far fronte a spese gestionali, la stessa verrà riproporzionata rispetto agli effettivi mesi di operatività, con una base minima di **€ 1.000,00** per le attività avviate durante il 2020 o il 2021.

2. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario/postale disposto sull'IBAN indicato nella domanda di partecipazione intestato all'impresa per la quale è stata presentata la richiesta di contributo, a seguito dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi e della ricezione

della documentazione comprovante le spese di gestione sostenute e la perdita di fatturato subita nel rispetto dei criteri del presente bando.

**3. Nel caso di eventuali pendenze nei confronti del Comune di Ilbono, (sia di natura tributaria che patrimoniale), si procederà con la compensazione di quanto dovuto, provvedendo a decurtare l'importo del debito dal contributo eventualmente spettante.**

#### **ARTICOLO 15 OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
  - presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
  - archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente informato elettronico;
  - fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
  - rendere disponibile la documentazione a richiesta ai soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 16;
  - comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
  - rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

#### **ARTICOLO 16 CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il Comune effettuerà delle verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dai partecipanti ai quali venga erogato il contributo accertando in particolare la documentazione presentata a titolo di rendicontazione delle spese sostenute nel 2021 e la documentazione attestante la perdita di fatturato tra le due annualità considerate.
2. Qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni o degli atti a corredo della domanda di accesso al beneficio verrà disposta la revoca del contributo eventualmente concesso.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate alle quali sarà applicato il tasso di interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo dell'Ente dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

#### **ARTICOLO 17 TRASPARENZA NELLA PROCEDURA SELETTIVA**

1. I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, nonché di quanto disposto dal Regolamento recante "Modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" di questo Ente.
2. Qualora il diritto di accesso riguardi atti del procedimento non ancora terminato, per tutelare

la speditezza delle operazioni, l'Amministrazione ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti dopo la chiusura delle stesse procedure selettive.

In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90 e ss. mm. , si comunica quanto segue: il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

3. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

## **ARTICOLO 18 AVVERTENZE**

1. In applicazione della Legge n. 370 del 23/08/1988 la documentazione (domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali) relativa alla partecipazione alla procedura non è soggetta all'imposta di bollo.

2. Si precisa, inoltre, che la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.

## **ARTICOLO 19 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A, B, C e D) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: [info@comune.ilbono.og.it](mailto:info@comune.ilbono.og.it) oppure PEC: [protocollo@pec.comune.ilbono.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it) oppure telefonando a 0782-33016.

3. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Scudu Lucia.

## **ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente bando costituisce *lex specialis* e, pertanto, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura implica l'accettazione incondizionata, senza riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni ivi contenute e sopra richiamate con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

2. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare i termini per l'acquisizione delle domande di partecipazione, procedere alla riapertura dei termini per la loro acquisizione, disporre la revoca o la rettifica del bando.

Si riserva, altresì, di non procedere all'erogazione dei contributi per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative e/o per ragioni eventualmente dovute al modificarsi delle esigenze dell'Ente e/o per interventi legislativi e/o in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si deve far riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.